

CORTE SUPREMA DEGLI STATI UNITI

Ashcroft, Attorney General, et al. v. Free Speech Coalition et al.

SUL WRIT OF CERTIORARI VERSO LA DECISIONE
DELLA CORTE DI APPELLO DEGLI STATI UNITI PER
IL NONO DISTRETTO

No. 00-75 Discussa il 30 ottobre 2001 Decisa il 16 aprile 2002

Syllabus

Il Child Pornography Prevention Act (CPPA) estende la legislazione federale contro la pornografia minorile fino a ricomprendere nell'area del penalmente rilevante immagini create a prescindere dalla reale presenza di minori coinvolti nella loro realizzazione [...].

I ricorrenti sostengono che le proibizioni dei §§ 2256 (8) (B) e 2256 (8) (D) U.S.C. sono incostituzionali [...].

*La sezione 2256 (8) (B) prende in considerazione materiale diverso da quello valutato in *Ferber* e in *Miller* e le giustificazioni adottate dal Governo a sostegno della limitazione della libertà di manifestazione del pensiero, non trovano giustificazione nei precedenti della Corte riguardanti il Primo Emendamento [...].*

La sezione 2256 (8) (D) è sovradimensionata rispetto allo scopo perché consente di considerare come forma di pornografia minorile anche films che non contengono alcuna scena o immagine riguardante la realizzazione di atti sessuali da parte di minori, purché il titolo o i trailers appaiono idonei a veicolare l'impressione che lo spettatore potrebbe trovare tali scene nel film [...].

Alla luce delle predette conclusioni, le censure mosse ai §§ 2256 (8) (B) e 2256 (8) (D) per violazione del principio di determinatezza non devono essere prese in considerazione [...].

Il giudice Kennedy redige l'opinione della Corte.

[...]

Il CPPA, per le ragioni sopra esaminate, contrasta con *Miller* e non trova in *Ferber* alcun sostegno.

Il Governo cerca di giustificare le pene ricorrendo a motivazioni diverse, sostenendo che le disposizioni del CPPA sono necessarie nell'ipotesi in cui i pedofili utilizzino le immagini pornografiche virtuali allo scopo di sedurre nuove vittime.

Non si può però dimenticare che esistono molti oggetti, quali video-giochi, cartoni animati, e dolci, che, nonostante la loro natura intrinsecamente innocente, possono essere usati per finalità immorali o illecite, senza peraltro che alcuno di questi aspetti venga dichiarato illegale per il solo fatto che potrebbero essere impiegati a tale scopo.

Il Governo può certamente punire gli adulti che procurano materiale inadatto ai bambini (v. *Ginsberg v. New York*, 390, U.S., 629 (1968)) e può imporre sanzioni penali per gli adescamenti illegali. I precedenti stabiliscono tuttavia che gli argomenti con cui gli adulti hanno il pieno diritto di confrontarsi non possono essere completamente censurati nel tentativo di salvaguardare i bambini dal loro contenuto. (v. *Sable Communications of Cal., Inc., v. FCC*, 492, U.S., 115 (1989). [...])

Nel caso in esame il legislatore vuole sopprimere tali manifestazioni di pensiero, non per proteggere i bambini dai loro contenuti ma dalle intenzioni di coloro che potrebbero usarle illegalmente per scopi criminosi.

La questione rimane comunque la stessa. Il Governo non può mettere all'indice le espressioni adatte agli adulti semplicemente perché esiste il rischio che possano cadere tra le mani dei bambini. Il danno in questione dipende esclusivamente da un autonomo e distinto comportamento e la fattispecie di reato si realizza a prescindere dalle immagini in questione.

Sviluppando tali considerazioni, si arriva alla conclusione che l'area dell'illecito disegnata dal CPPA non è ben delimitata.

L'obiettivo è di proibire condotte illecite specificatamente individuate in relazione alla loro peculiare pericolosità, ma questa restrizione va molto al di là di tale scopo, finendo per limitare espressioni accessibili agli adulti che non intendono trasgredire la legge.

Il Governo sottolinea ulteriormente che le immagini pornografiche riguardanti minori stimolano gli appetiti dei pedofili e incoraggiano le loro più turpi intenzioni.

Anche questa ulteriore motivazione non può garantire la legittimità della norma impugnata.

La semplice possibilità che certe immagini spingano alla commissione di reati non è una ragione sufficiente per censurarle. E il potere

esecutivo non può introdurre una legislazione allo scopo di controllare il pensiero privato di una persona. *Stanley v. Georgia*, 394, U.S., 557, 566 (1969).

Quando lo Stato cerca di controllare il pensiero o di giustificare le proprie leggi per scopi intollerabili, la libertà del primo Emendamento viene messa, senza ombra di dubbio, in pericolo. Il diritto di formare liberamente il proprio pensiero si trova alla base del nostro concetto di libertà, che, senza una adeguata protezione delle sue possibili forme di manifestazione, non potrebbe esistere.

Per preservare la libertà di pensiero e proteggerne le esternazioni [...] la giurisprudenza di questa Corte ha individuato una fondamentale linea di discriminazione tra parole ed azioni, tra idee e condotte. *V. Kingsley Int'l Pictures Corp.*, 360 U.S., 639 ed anche *Bartnicki v. Vopper*, 532 U.S., 514, 529 (2001) (“Il normale metodo per scoraggiare la commissione di fatti illeciti consiste nel prevedere una appropriata punizione nei confronti delle persone che li commettono.”). La lettura dei precedenti porta a ritenere che il legislatore non può proibire la libertà di espressione soltanto perché può aumentare le possibilità che “in un qualsiasi futuro prossimo” sia commesso un atto illecito. *Hess v. Indiana*, 141 U.S. 105, 108 (1973) (*per curiam*). Il Governo può, infatti, sopprimere la manifestazione del pensiero, finalizzata a propugnare l'uso della forza o la violazione della legge, solo se “ tale spinta sia diretta ad istigare o a sollecitare il compimento immediato di una azione antiggiuridica e sia idonea a determinare o esercitare una tale azione”. *V. Brandenburg v. Ohio*, 395, US, 444, 447 (1969) (*per curiam*). In questo caso non c'è attentato, non c'è istigazione, sollecitazione o cospirazione. I ricorrenti hanno infatti dimostrato solo la possibile esistenza di un remoto nesso tra rappresentazioni che potrebbero ingenerare brutti pensieri, sollecitare gravi impulsi, ed eventuali abusi di minore.

In assenza di un più qualificato e convincente legame, il Governo non può proibire la libera manifestazione di pensiero basandosi sul timore che possano incoraggiare condotte illecite.

Il Governo prosegue sottolineando che proibire la produzione di immagini virtuali contribuirebbe ad eliminare il mercato di materiale pornografico riguardante minori reali. A suo parere, infatti, il prodotto virtuale sarebbe indistinguibile da quello reale perché entrambi oggetto dello stesso mercato e perché spesso confusi tra loro. Ed è in questo preciso senso, come è stato detto, che le immagini virtuali contri-

buiscono ad incoraggiare la produzione di lavori aventi ad oggetto lo sfruttamento reale di minori.

Tale ipotesi non può però essere condivisa.

Se le immagini virtuali fossero davvero indistinguibili da quelle che sono prodotte con il coinvolgimento di veri bambini, queste ultime non avrebbero mercato poiché facilmente sostituibili da quelle identiche ma legali in quanto non prodotte tramite il reale sfruttamento di minori. Pochi pornografi, di fronte all'alternativa di produrre le stesse immagini attraverso la finzione consentita dal computer, rischierebbero perseverando nell'utilizzo illegale di minori reali [...].

In breve: la definizione contenuta nel § 2256 (8) B eccede i limiti delle categorie delineate in *Ferber* e in *Miller* e le ragioni con cui il governo giustifica limitazioni alla libertà di pensiero non trovano alcun fondamento nei precedenti e nelle disposizioni del I Emendamento.

Il provvedimento limita il sostanziale esercizio del diritto di libera manifestazione del pensiero. Per questa ragione è incostituzionale [...].

Il giudizio della Corte di Appello è confermato.

Così è deciso.

* * *

Il giudice O'Connor concorre in parte nel giudizio e in parte dissente, con l'adesione del Chief Justice e del giudice Scalia limitatamente alla Parte II.

Parte I

[...]

Concordo con la Corte nel ritenere illegittima la scelta di sottrarre alla protezione del primo emendamento le ipotesi di "*youthful-adult and virtual child pornography*".

Infatti, sebbene le immagini pornografiche in questione possono assomigliare a quelle prese in considerazione in *New York v. Ferber* [...] non vi è dubbio che la loro produzione non danneggi alcun bambino [...].

Correttamente la Corte esclude che la connessione causale tra le immagini pornografiche che sembrano riguardare minori e l'effettivo abuso di questi sia sufficientemente qualificata per giustificare l'introduzione di un'eccezione alla libertà di manifestazione del pensiero [...].

Concordo con la Corte anche in merito alle conclusioni raggiunte in relazione alla previsione contenuta nel § 2256 (8) (D) [...].

Il Governo non è infatti riuscito a dimostrare come questa incriminazione possa effettivamente soddisfare un interesse cogente dello Stato [...].

Parte II

[...]

Non mi trovo invece d'accordo con la Corte in merito alla ritenuta eccessiva ampiezza dei divieti introdotti dal CPPA in tema di pornografia minorile virtuale.

Giungo subito al dunque, perché ci sono ben due questioni preliminari a cui vorrei fosse data una risposta negativa: la prima si chiede se alla base della proibizione non manchi un'indagine approfondita, la seconda se la fattispecie non sia indeterminata.

La Corte ha ammesso che il Governo è notevolmente interessato alla protezione dell'infanzia. *V. sopra, Ferber*, cit., 756-757. Questo interesse è nato sulla scia della vigorosa battaglia ingaggiata dal legislatore contro i pedofili e la pornografia minorile non virtuale. Impegno fatto proprio dai divieti imposti dal CPPA contro la pornografia minorile virtuale. Tali immagini, infatti, possono suscitare gli appetiti di chi sia intenzionato a molestare i bambini, §121,110, *stat. 3009-26, Congressional Findings (4), (10) (B)*, in nota 18 *U. S. C. § 2251*.

Di contro, i ricorrenti osservano che nessun imputato si è mai utilmente difeso sostenendo che le immagini prodotte o detenute fossero state create mediante l'impiego di tecnologie informatiche [...].

Ma se riconosciamo la velocità delle evoluzioni tecnologiche nel campo della grafica-informatica, le preoccupazioni del Governo sono ragionevoli. Le immagini virtuali generate dal computer presentate alla Corte dalla associazione *Amici Curiae National Law Center for Children and Family et al.* godono, in effetti, di una notevole somiglianza con le persone reali [...].

I ricorrenti osservano ulteriormente che l'eventuale sussistenza di un interesse cogente dello Stato a supporto della incriminazione della pedo-pornografia virtuale non esclude la circostanza che la dimensione letterale della fattispecie è troppo ampia, potendosi applicare ad ipotesi del tutto inoffensive [...].

Tuttavia, pur concordando con queste osservazioni, ritengo che sia comunque possibile formulare un'interpretazione restrittiva che preservi la fattispecie da possibili vizi di legittimità costituzionale [...] limi-

tando l'applicazione dell'incriminazione alle sole ipotesi in cui l'immagine virtuale appaia realmente indistinguibile da quella reale [...].

La Corte conclude che il divieto del CPPA riguardante la pornografia minorile virtuale è illegittimo. Le basi su cui poggia tale assunto non sono però abbastanza chiare.

Benché vada riconosciuto che una regolamentazione di base, preceduta da un accuratissimo studio, potrebbe soddisfare l'interesse del governo, allo stesso tempo essa potrebbe, seppur involontariamente, comprimere forme di pensiero di fondamentale valore letterario, artistico, politico e scientifico in assenza di una qualsiasi minaccia per la società.

Se le cose stanno così, gli interessati potrebbero impugnare la disciplina come eccessivamente ampia e, al contempo, farsi carico della difficile dimostrazione del contrasto sostanziale tra tale incriminazione e alcune delle libertà costituzionalmente garantite.

[...]

[Traduzione italiana a cura di Giorgia Marchetti]